



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Prot. n.7286

ORDINANZA N.28 DEL 7 GIUGNO 2020

Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art.32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 recante *“Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”*;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n.833 *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e in particolare l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.630 del 3 febbraio 2020 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che “Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n.6”*;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico, famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modifiche dalla legge 29 aprile 2020, n.27;
- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 20 marzo 2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 28



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

- VISTO l'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che dispone l'ulteriore proroga dell'efficacia delle disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 dell'11 aprile 2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2020 e relativi allegati;
- VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica n.2 del 24.02.2020, n.3 del 27.02.2020, n.4 dell'08.03.2020, n.5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n.2593 del 10.03.2020, n.6 del 13.03.2020, n.7 dell'08.03.2020, n.8 del 13.03.2020, n.9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n.3EM del 16.03.2020, n.10 del 23.03.2020, n.11 del 24.03.2020, nn.12 e 13 del 25.03.2020, nn.14, 15 e 16 del 03.04.2020, n.17 del 04.04.2020, n.18 del 07.04.2020, n.19 del 13 aprile 2020, n.20 del 02.05.2020 e relativa nota esplicativa, n.21 del 03.05.2020, n.22 del 13.05.2020, n.23 del 17.05.2020, n.24 del 19.05.2020; n.25 del 23.05.2020; n.26 del 29.05.2020 e n.27 del 02.06.2020;
- VISTI i decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute 14 marzo 2020, n.117; 18 marzo 2020, n.122; 3 aprile 2020, n.145; 12 aprile 2020, n.153; 29 aprile, n.183; 5 maggio 2020, n.194; 17 maggio 2020, n.207;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n.34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID_19”*;
- VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute n.227 del 2 giugno 2020;
- VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute n.231 del 4 giugno 2020 il quale prevede che, a decorrere dal 5 giugno 2020, sono assicurati i servizi di collegamento marittimo da e per la Sardegna, nonché i servizi di trasporto aereo anche non in continuità, sulle tratte dalla Sardegna verso gli aeroporti nazionali e viceversa, ferme le altre disposizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.227 del 2 giugno 2020;
- VALUTATA inoltre, l’urgenza ed indifferibilità di dettare disposizioni a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

ORDINA

- ART. 1) È ripristinata su tutto il territorio regionale la programmazione ordinaria dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma, ad esclusione di quelli scolastici.
- Per i servizi di trasporto a frequenza, ricadenti in ambito urbano o suburbano, le Aziende di TPL su gomma avranno cura di rimodulare la produzione giornaliera complessivamente autorizzata a vantaggio dei servizi con più alta frequentazione. Per il trasporto pubblico locale ferroviario su rete nazionale (RFI) è prorogato fino al 12 giugno l’orario dei servizi attualmente in vigore. Dal 13 giugno è ripristinata la programmazione ordinaria estiva.
- Per il trasporto pubblico locale ferroviario su rete a scartamento ridotto è disposto il ripristino della programmazione ordinaria ad esclusione dei servizi a frequentazione prevalentemente scolastica.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Per il trasporto pubblico locale metrotranviario è disposto il ripristino della programmazione ordinaria.

Per i servizi di trasporto pubblico locale marittimo diurno e notturno, è ripristinata la programmazione ordinaria con le isole di San Pietro, La Maddalena e Asinara.

Le aziende di trasporto dovranno continuare a monitorare attentamente la domanda di mobilità secondo le modalità richieste dalla Direzione generale dei Trasporti, cui dovranno essere puntualmente inviati i dati di monitoraggio.

In presenza di superiori esigenze di interesse pubblico, la Direzione generale dell'Assessorato dei Trasporti può adottare le opportune modifiche ai programmi di esercizio, in particolare nelle ore a più alto flusso di passeggeri, alla luce di evidenti e non differibili necessità e nei limiti delle risorse contrattualmente disponibili.

ART. 2) A decorrere dalla data odierna, fatte salve differenti sopravvenienti esigenze di contenimento della diffusione epidemiologica del SARS-CoV-2, in conformità alle disposizioni nazionali nonché di quelle adottate dal Governo Francese e dalla Cullettività di Corsica, è consentito il traffico merci e il traffico passeggeri sulla rotta Santa Teresa di Gallura – Bonifacio e vv.

Si applicano gli articoli dell'Ordinanza n.27 del 2 giugno 2020 numeri 2 e 3, come modificati ed integrati dalla presente ordinanza, nonché gli articoli 4, 5 e 11 dell'anzidetta Ordinanza n. 27.

ART. 3) L'art. 1 dell'Ordinanza in data 2 giugno 2020, n.27, è sostituito dal seguente:

“ Art. 1) In armonia con le previsioni del decreto interministeriale n.231 del 4 giugno 2020 e con l'esigenza di una riapertura modulare e progressiva del traffico passeggeri da e per la Sardegna, al fine del controllo preventivo di una potenziale nuova diffusione epidemiologica del SARS-CoV-2, è disposto il seguente calendario di ripresa dei voli dagli aeroporti di Alghero, Cagliari ed Olbia:

- a) con decorrenza dal 5 giugno 2020 tutti i collegamenti aerei con gli aeroporti del territorio nazionale;
- b) a decorrere dal 25 giugno 2020 i collegamenti aerei con tutti gli aeroporti internazionali, fatta salva la verifica dell'andamento della curva epidemiologica.

Per il trasporto marittimo, a decorrere da 5 giugno 2020, sono assicurati i servizi di collegamento marittimo da e per la Sardegna, anche non in continuità, sui porti nazionali. In analogia al trasporto aereo, i collegamenti marittimi internazionali di passeggeri, salvo differenti previsioni esplicite, potranno riprendere operatività a decorrere dal 25 giugno 2020.”

ART.4) I soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

marittimi della regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti:

- a) a registrarsi secondo le modalità previste nell'art.2 dell'Ordinanza n.27 del 2 giugno 2020 come integrato e modificato dalla presente ordinanza. I comandanti e gli armatori delle predette unità sono tenuti a verificare, preliminarmente all'imbarco, la ricevuta dell'avvenuta registrazione, vietando l'imbarco ai soggetti non muniti. I concessionari di porti, approdi, punti di ormeggio e campi boe e l'Autorità marittima competente per territorio comunicano le unità in arrivo al Comune, alla Questura ed all'articolazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale territorialmente competenti, nonché alla Direzione generale della Protezione Civile;
- b) a dichiarare di essersi sottoposti alla misurazione della temperatura corporea al momento della partenza; qualora la stessa risultasse pari o superiore a 37,5 gradi, i comandanti o gli armatori delle unità di cui al presente articolo, sono tenuti a contattare il Numero verde Sanità: 800 311 377 nelle fasce orarie di servizio dello stesso, così come indicato nel sito della Regione Autonoma della Sardegna, ovvero negli altri orari al 118;
- c) a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto da Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione di cui al precedente punto a), dando facoltativamente anche il proprio consenso all'effettuazione dell'indagine epidemiologica regionale.

ART. 5) All'art. 3, primo comma, dell'ordinanza n. 27 del 2 giugno 2020 la lett. a) è sostituita dalla seguente:

“a) a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Ai passeggeri in partenza verso la Sardegna è vietato l'imbarco nel caso venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C. Le società di gestione aeroportuale e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna provvedono ad una nuova misurazione della temperatura ai passeggeri in arrivo negli scali sardi ed a tal fine potranno stipulare accordi con i vettori e gli armatori. È fatto obbligo ai medesimi soggetti di dare applicazione alle disposizioni di cui alla determinazione del Direttore generale della Sanità n.197 del 24 marzo 2020”.

ART. 6) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM del 17 maggio 2020 e al Decreto interministeriale n.227 del 2 giugno 2020 nonché, in quanto compatibile, alla ordinanza n. 27 del 2 giugno 2020.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

La presente ordinanza viene trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro della Salute, agli Amministratori delle Province del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli Assessori regionali, all'Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sardegna, alle compagnie marittime interessate ed agli altri soggetti interessati.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Christian Solinas